

SANZIONI PENALI PER CHI NON PREDISPONE IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Scadenza 31 maggio 2013 - Il D.Lgs. n.81/2008 T.U. della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto l'obbligo per tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi in azienda (DVR) prevedendo la possibilità per la micro-impresa (azienda fino a 10 lavoratori) di ricorrere all'autocertificazione, fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le c.d. procedure standardizzate e comunque non oltre il 30 giugno 2012. Tale termine, più volte differito, è ora fissato dal Ministero del Lavoro nel 31 maggio 2013.

Dunque, tutti i datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di autocertificare l'avvenuta valutazioni dei rischi, in quanto titolari di aziende fino a 10 lavoratori, devono necessariamente elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro e non oltre il 31 maggio 2013.

La mancata osservanza delle nuove disposizioni, comporta le seguenti sanzioni:

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 ad €6.400,00



per l'omessa redazione del D.V.R.

Ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro



per l'incompleta redazione del D.V.R.

Oltre alle sanzioni sopra citate, viene confermato per i datori di lavoro non in regola con la normativa, il divieto di stipula dei seguenti contratti di lavoro:

- ➔ Contratto a tempo determinato;
- ➔ Contratti con agevolazioni contributive;
- ➔ Tirocini/*stage*;
- ➔ Contratti di somministrazione;
- ➔ Contratti intermittenti.